



CORIGIT

CONSORZIO STABILE
RIGENERIAMO L'ITALIA

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

D.lgs 231/2001

Parte generale



CORIGIT

SOMMARIO

CAPITOLO 1 - DESCRIZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA	4
1.1 DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ.....	4
1.2 ORGANIGRAMMA AZIENDALE.....	4
CAPITOLO 2 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS 231/2001.....	5
2.1 DEFINIZIONI	5
2.2 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE E L'EFFICACIA ESIMENTE DEL MODELLO 231	5
2.3 LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO.....	8
2.4 LINEE GUIDA	9
CAPITOLO 3 - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ADOTTATO DALLA RIGENERIAMO L'ITALIA CONSORZIO STABILE SOCIETÀ' CONSORTILE A R.L.....	11
3.1 MOTIVAZIONI NELL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	11
3.2 DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	11
3.3 FINALITÀ DEL MODELLO.....	12
3.4 I REATI PRESUPPOSTO	13
3.5 STRUTTURA DEL MODELLO	13
3.6 IL CONCETTO DI "INTERESSE"	14
3.7 IL CONCETTO DI VANTAGGIO.....	15
3.8 L'"INTERESSE" ED IL "VANTAGGIO" NEI REATI COLPOSI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	16
CAPITOLO 4 - ORGANISMO DI VIGILANZA.....	17
4.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	17
4.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	18
4.3 FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE NEI CONFRONTI DELL'OdV	19
4.4 OBBLIGHI DI INFORMATIVA RELATIVI AD ATTI UFFICIALI	23
4.5 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE UNICO	23
CAPITOLO 5 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO.....	23
CAPITOLO 6 - CODICE ETICO.....	24
CAPITOLO 7 - SISTEMA DISCIPLINARE	25
CAPITOLO 8 - INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	25
8.1 INFORMAZIONE E FORMAZIONE	25
8.2 DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	26
FONTI DI COGNIZIONE.....	26

Indice delle revisioni

Rev. N°	Data	Natura delle Modifiche Apportate	Approvazione ed adozione
00	25.09.2023	Prima Emissione	Approvato con verbale di determinazione dell'amministratore unico del 25.09.2023

CAPITOLO 1 - DESCRIZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA

1.1 Descrizione della società


RIGENERIAMO L'ITALIA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. con sede legale in Frosinone (FR), Piazza Caduti di Via Fani n. 25, società iscritta presso la CCIAA di FROSINONE - LATINA, numero REA FR-198594, C.F/Partita IVA 03082060603, PEC rigeneriamolitaliascarl@pec.it, è deputata, con esclusione di ogni scopo di lucro, allo sviluppo professionale ed economico delle aziende consorziate che fanno parte del comparto edile, considerando come riferimento professionale tutte le categorie presenti nella classificazione SOA, nonché società di servizi affini al comparto edile tutto (progettisti, commercianti, procacciatori, project manager ecc.) La società consortile potrà dunque compiere tutte le attività utili ed opportune alla realizzazione di tale scopo ed oggetto così come indicate in via esemplificativa e non esaustiva nell'oggetto sociale.

La società è attualmente amministrata da un amministratore unico dotato di rappresentanza legale e in giudizio.

La società alla data di approvazione del Modello non si avvale di delegato ex art. 16 T.U. 81/08.

1.2 Organigramma aziendale

Si riporta di seguito l'organigramma della società RIGENERIAMO L'ITALIA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.:



CAPITOLO 2 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D.LGS 231/2001

2.1 Definizioni

- **Attività a rischio o sensibili:** attività nello svolgimento delle quali, in rapporto alle fattispecie dei Reati Presupposto, è astrattamente possibile, da parte delle persone appartenenti all'organizzazione della Società, la commissione di un reato rientrante in tali fattispecie;
- **Codice Etico:** insieme di principi e valori a cui ogni operatore aziendale si ispira e si conforma nell'esercizio della propria attività;
- **Decreto:** il D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Modello (Mog):** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo descritto nel presente documento;
- **Destinatari:** i soggetti che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello;
- **OdV:** Organismo di Vigilanza previsto all'art. 6 del Decreto;
- **Reati Presupposto:** i reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- **Soggetti sottoposti all'altrui direzione:** persone che sono sottoposte alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali.

2.2 La responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche e l'efficacia esimente del Modello 231

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile nella sostanza alla responsabilità penale) a carico degli enti (gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, e quelli che svolgono funzioni di

rilievo costituzionale), aggiuntiva alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente alcune specifiche fattispecie di reato (“reati presupposto 231”) e che mira a coinvolgere, attraverso sanzioni pecuniarie e talvolta interdittive, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tali reati siano stati compiuti.

L’art. 5 del Decreto stabilisce che le persone fisiche, che commettendo uno specifico reato **nell’interesse o a vantaggio dell’ente** ne possono determinare la responsabilità, possono essere:

a) persone fisiche che rivestono posizione di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo);

b) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti di cui al precedente punto a).

L’Ente non è ritenuto responsabile qualora i summenzionati soggetti abbiano agito esclusivamente nell’interesse proprio o di terzi.

Inoltre ai sensi dell’art. 6 del Decreto comma 1, viene meno la responsabilità dell’Ente, nell’ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, quando lo stesso prova che:

a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b).

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2 prevede che l’Ente debba:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Nel caso invece di reato commesso dalle persone di cui al punto b) (soggetti cosiddetti "sottoposti") l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7 comma 1 del Decreto). Tale inosservanza di obblighi è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7 comma 2 del Decreto).

I successivi commi 3 e 4 dell'art. 7 introducono due principi che, nonostante siano collocati nell'ambito dei reati commessi da soggetti sottoposti, si ritiene possano essere rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b). In particolare è previsto che:

- il Modello deve prevedere in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;

- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (condizione già prevista dalla lett. e), art. 6, comma 2).

Infine si rammenta che non tutti i reati commessi dai soggetti sopracitati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo alcune specifiche tipologie di reato tassativamente elencati nel D.lgs 231/2001.

2.3 Le sanzioni previste dal Decreto

Come stabilito all'art. 9 del Decreto, le sanzioni amministrative previste dal legislatore a carico dell'Ente si suddividono in:

- Sanzioni pecuniarie (artt. 10, 11, 12 del D.lgs. 231/2001): si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di 258 € ad un massimo di 1.549 €. Il numero di quote viene stabilito dal Giudice sulla base degli indici individuati dal comma 1 dell'art. 11, mentre l'importo delle quote è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto al fine di assicurare l'efficacia della sanzione.

- Sanzioni interdittive (art. 9, comma 2 del D.lgs. 231/2001): sono irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste dall'art. 13 del D.lgs 231/2001 e solo per alcuni reati.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice in sede penale, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

- Pubblicazione della sentenza (art. 18 del D.lgs. 231/2001): la pubblicazione della sentenza può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva

- Confisca (art. 19 del D.lgs. 231/2001): Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

Infine l’Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
- il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell’Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

2.4 Linee Guida

Ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del D.lgs 231/2001, i Modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero di Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la realizzazione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004, poi nel marzo 2014 e, da ultimo, nel giugno 2021 (di seguito, anche “Linee Guida”).

Le Linee Guida di Confindustria costituiscono, quindi, un punto di partenza per la corretta costruzione di un Modello; in tale contesto, la predisposizione del Modello di RIGENERIAMO L’ITALIA CONSORZIO STABILE SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. è ispirata all’ultima versione delle Linee Guida Confindustria nonché ai “Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D.lgs 231/2001” a cura di CNDCEC – ABI – CNF – CONFINDUSTRIA.

Il procedimento indicato dalle suddette Linee Guida per l’elaborazione del Modello viene di seguito sintetizzato.

- *Mappatura delle aree aziendali a rischio di reato*

Tale attività consiste nella disamina dell’intera realtà aziendale, con l’obiettivo di individuare le aree interessate dalle potenziali casistiche di reato previste dal Decreto. L’output di fase è costituito dalla mappatura delle aree e dei processi aziendali a rischio di reato.

- *Analisi dei rischi potenziali*

Tale attività riguarda le possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali individuate nella fase di mappatura e deve condurre ad una rappresentazione delle modalità con cui le fattispecie di reato possono essere potenzialmente attuate. Il risultato di questa fase è costituito da una mappatura delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio individuate.

- Valutazione/costruzione/adequamento del sistema di controlli preventivi

Tale processo è rivolto ad un'analisi del sistema di controlli preventivi eventualmente già esistente in azienda e, ove necessario, al suo adeguamento, ovvero, alla sua costruzione quando l'ente ne sia sprovvisto. Il sistema di controlli preventivi dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo le modalità individuate e documentate nella fase precedente, siano ridotti ad un "livello accettabile". L'output di fase è costituito dall'individuazione del sistema dei controlli preventivi, il suo eventuale adeguamento ed implementazione per i fini di cui al Decreto.

Il sistema di controllo deve essere ispirato dai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni;
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni del Codice Etico e delle norme e procedure previste dal Modello;
- individuazione di un OdV, deputato a vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello ed a curarne l'aggiornamento, dotato dei seguenti requisiti:
 - autonomia ed indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- obbligo di informativa nei confronti dell'OdV da parte delle funzioni aziendali a rischio di reato.

CAPITOLO 3 - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ADOTTATO DALLA RIGENERIAMO L'ITALIA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

3.1 Motivazioni nell'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo

La RIGENERIAMO L'ITALIA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L., seppur non soggetta all'obbligo di dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme ai dettami del D.lgs. n. 231/2001, ha ritenuto opportuno, in ottica di assoluta garanzia di trasparenza nei confronti di tutti gli stakeholders, procedere alle attività di mappatura, analisi ed implementazione del Modello 231.

Si ritiene infatti che l'adozione del Modello possa costituire strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati, affinché seguano nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti in linea con quanto indicato nel Codice Etico aziendale, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

L'obiettivo della RIGENERIAMO L'ITALIA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. è inoltre quello di adottare e mantenere nel tempo una struttura organizzativa adeguata alle dimensioni e caratteristiche della società, anche al fine di garantire l'adempimento degli obblighi posti a carico dell'imprenditori dal nuovo articolo 2086 del Codice Civile, nello specifico l'obbligo di adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

3.2 Destinatari del Modello organizzativo

Il presente Modello si applica a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, nonché a tutti i dipendenti della RIGENERIAMO L'ITALIA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Al fine di garantire il rispetto dei principi e procedure di cui al Modello 231 sono

previste apposite sanzioni specificamente elencate nel sistema disciplinare (o “Codice Sanzionatorio”), graduate in base alla gravità della condotta.

I principi comportamentali espressi nel Codice Etico ed in genere le regole indicate nel Modello si applicano anche ai soggetti esterni all’organizzazione aziendale (es. collaboratori esterni, clienti, fornitori, soci ecc.). Quest’ultimi infatti saranno adeguatamente informati sui contenuti del Modello 231 (e del Codice Etico che ne è parte integrante) e verranno previste apposite clausole risolutive contrattuali a titolo di sanzione, in caso di violazione da parte degli stessi delle regole contenute nel citato Codice Etico.

3.3 Finalità del modello

Il Modello predisposto dalla RIGENERIAMO L’ITALIA CONSORZIO STABILE SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.:

- a) individua le attività, aree ed i processi potenzialmente a rischio (vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati);
- b) mira a determinare una struttura organizzativa idonea ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara attribuzione dei compiti ed assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
- c) individua i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio, prevedendo periodici controlli;
- d) attribuisce all’OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e di proporre l’aggiornamento.

Pertanto il Modello si propone come obiettivi:

- implementare un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all’attività aziendale;
- rendere consapevoli tutti gli operatori aziendali della possibilità di incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti dell’azienda;

- informare tutti i soggetti aziendali che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni, ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;

- ribadire che la RIGENERIAMO L'ITALIA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui la RIGENERIAMO L'ITALIA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. stessa intende attenersi.

3.4 I Reati Presupposto

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa a carico dell'Ente sono detti "reati presupposto", in quanto la loro commissione da parte dei soggetti apicali e/o dei sottoposti alla loro vigilanza costituisce il presupposto giuridico necessario per l'affermazione della responsabilità in capo all'Ente.

Per la lista dei "reati presupposto" si rimanda al documento denominato "Elenco dei Reati 231".

3.5 Struttura del Modello

Il Modello 231 della RIGENERIAMO L'ITALIA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L., è strutturato come segue.

La Parte Generale è costituita dal presente documento a cui sono allegati:

- Codice etico – Allegato n. 1;
- Sistema disciplinare – Allegato n. 2;
- Elenco dei Reati 231 – Allegato n. 3;
- Protocolli e flussi informativi standard – Allegato n. 4.

La Parte Speciale è così suddivisa:

- documento di natura descrittiva denominato "Mappatura e valutazione dei rischi"
- documento di natura generale denominato "Allegato alla mappatura e valutazione dei rischi"
- documento di natura specifica riguardante singole categorie/famiglie di reato presupposto 231 denominato "Protocolli, misure, controlli e flussi informativi specifici";

- documento disciplinante le segnalazioni denominato: “protocollo whistleblowing”;
- procedure interne specifiche.

Tali documenti, unitariamente considerati, costituiscono il Modello di RIGENERIAMO L'ITALIA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. adottato ai sensi del Decreto.

3.6 Il concetto di “interesse”

Per quanto concerne l'interesse dell'ente (da valutarsi ex ante rispetto al momento di realizzazione dell'illecito rilevante), sarà sufficiente accertare che il fatto sia stato commesso per favorire l'ente affinché questo ne risponda, indipendentemente dalla circostanza che quell'obiettivo sia stato conseguito. Anche solo l'intenzione dell'autore del reato di procurare un vantaggio alla persona giuridica è dunque presupposto autonomo e sufficiente a coinvolgere la responsabilità della stessa.

È stato chiarito che l'interesse, a differenza del vantaggio, si configura come “finalizzazione oggettiva del reato ad una utilità economica per l'ente”, da valutare ex ante. Da ciò consegue che l'interesse sarà sussistente anche nelle ipotesi in cui il vantaggio non si sia effettivamente realizzato.

Nelle ipotesi in cui dall'attività di polizia giudiziaria emerga che il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all'ente perché non è stato realizzato nel suo interesse, allo stesso nulla potrà essere contestato.

Laddove, invece, emerga che l'autore abbia commesso il reato nel prevalente interesse proprio o di terzi, e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo è prevista una riduzione della sanzione pecuniaria irrogabile (art. 12, comma 1, lett. a).

In altri termini, l'interesse dell'autore del reato può oggettivamente coincidere con quello dell'ente, ma la responsabilità di quest'ultimo sussiste anche quando, perseguendo il proprio autonomo interesse, l'autore del reato obiettivamente realizza (*rectius*: la sua condotta illecita appare ex ante in grado di realizzare) anche quello dell'ente. Conseguentemente, il reato presupposto può essere funzionale al soddisfacimento dell'interesse concorrente di una pluralità di soggetti: può, cioè, essere un interesse “misto” (cfr. Cass., Sez. II, Penale, sentenza n. 3615/2006).

3.7 Il concetto di vantaggio

Il requisito del vantaggio, la cui sussistenza dovrà essere accertata attraverso una valutazione obiettiva condotta ex post, è legato al risultato, valutato principalmente sotto il profilo patrimoniale, che l'ente ha tratto, direttamente o indirettamente, dalla commissione dell'illecito, a prescindere anche dal fatto che chi l'ha commesso non abbia agito nel suo interesse.

In merito a quanto precede, in sede giurisprudenziale è stata statuita la rilevanza del vantaggio anche:

- non patrimoniale (cfr. G.I.P. presso Tribunale di Milano, ordinanza in data 20.09.2004, e Tribunale di Trani, sentenza in data 26.10.2009);

- indiretto (cfr. G.I.P. presso Tribunale di Milano, ordinanza del 12.03.2008 e Cass., Sez. II, Penale, sentenza 15641/2009). In particolare:

- è stata riconosciuta la rilevanza anche di un vantaggio indiretto, sempre economicamente apprezzabile e derivante dalla commissione del reato-presupposto, costituito dalla possibilità per l'ente di essere più competitivo sul mercato rispetto ai concorrenti;

- il massimo Organo di legittimità ha affermato la rilevanza del vantaggio "indiretto" rappresentato dall'assunzione da parte dell'ente, per effetto della commissione del reato presupposto, di una posizione di quasi monopolio raggiunta nell'area geografica di riferimento.

In merito, sarà necessario individuare chi ha beneficiato del vantaggio derivante dalla condotta illecita posta in essere dalla persona fisica e l'eventuale beneficio che da tale comportamento possa essere derivato all'ente. L'apprezzamento di tale ultimo aspetto risulta di estrema importanza dovendosi considerare che proprio da questa valutazione potrà derivare la stessa punibilità dell'ente ed il conseguente suo assoggettamento a sanzione.

Deve rilevarsi come sul piano giurisprudenziale è chiaro che il vantaggio non deve necessariamente avere il carattere della permanenza, essendo sufficiente quello della istantaneità, con la conseguenza che non assumerà rilevanza, ai fini di una possibile esclusione della responsabilità dell'ente, il fatto che il profitto derivante dal reato

presupposto sia transitato solo momentaneamente nel suo patrimonio per poi fuoriuscirne, posto che comunque si è realizzato, per un lasso più o meno lungo di tempo, un incremento di ricchezza.

3.8 L'“interesse” ed il “vantaggio” nei reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro

Tenendo conto di quanto spiegato con riguardo ai concetti di “interesse” e di “vantaggio”, appare chiaro come le citate considerazioni, in ragione della diversità in punto di elemento soggettivo che caratterizza i reati colposi, non possono essere estese *sic et simpliciter* alle ipotesi di responsabilità dell'ente dipendente da uno dei reati-presupposto di cui all'art. 25-septies del D.lgs. n. 231/2001.

In proposito, va osservato che il concetto di “interesse” dell'ente, che deve caratterizzare finalisticamente la condotta dell'autore del reato, potrebbe apparire non compatibile con l'agire colposo, stante l'assenza di coscienza e volontà che lo contraddistinguono, mentre sarebbe configurabile, e rilevante ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, il solo “vantaggio” dell'ente, valutabile *ex post*, in funzione della connessione che intercorre tra il reato e la vita dell'impresa e non attraverso l'accertamento dello scopo che ha ispirato l'autore del reato presupposto.

Sul punto, in sede giurisprudenziale, premettendo che i reati presupposto di cui all'art. 25-septies sono reati di evento e scaturiscono da una condotta colposa connotata da negligenza, imprudenza, imperizia oppure inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, è stato sottolineato che se da un lato la morte o le lesioni rappresentano l'evento, dall'altro proprio la condotta è il fatto colposo che sta alla base della produzione dell'evento. Conseguentemente, è stato affermato che, quando nel realizzare la condotta il soggetto agisca nell'interesse dell'ente, la responsabilità di quest'ultimo risulta sicuramente integrata, così come, analogamente, nell'ipotesi in cui, realizzata la condotta, l'ente abbia tratto comunque vantaggio dalla stessa, ad esempio nella forma di un risparmio di costi, salva comunque la previsione dell'art. 5 secondo comma.

CAPITOLO 4 - ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto, stabilisce come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza deve godere dei requisiti di:

- Autonomia e indipendenza

L'Organismo è inserito come unità Staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile. Tale Organismo procede ad attività di reporting direttamente all'Amministratore Unico.

Tali requisiti sono fondamentali affinché l'Organismo non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali o di controllo della società.

- Professionalità

L'organismo di vigilanza è esperto della "normativa 231" e dotato delle conoscenze tecniche, giuridiche ed economico-organizzative necessarie allo svolgimento del compito assegnato. Tali caratteristiche, unitamente a quella di indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

- Continuità d'azione

La presenza dell'Organismo deve essere costante, al fine di poter garantire un'efficace e continua applicazione del Modello.

Con l'obiettivo di attuare quanto previsto dal Decreto, l'Amministratore Unico individua il soggetto più idoneo al quale attribuire le funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

In considerazione delle peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici richiesti, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei propri compiti, potrà avvalersi di altre funzioni della RIGENERIAMO L'ITALIA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività da porre in essere.

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo è affidato il compito di vigilare:

- a) sull'adeguatezza del Modello, ossia sulla capacità, in relazione alla struttura della Società, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- b) sulla concreta attuazione del Modello, ossia sull'osservanza delle prescrizioni ivi contenute da parte dei destinatari (individuati in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto);
- c) sul mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- d) sull'aggiornamento/revisione del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni della Società o a modifiche della normativa. Tale attività, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:

A. presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni della RIGENERIAMO L'ITALIA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. in grado di dare loro concreta attuazione, anche attraverso la predisposizione di documenti in bozza da sottoporre al vaglio della società;

B. follow up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte approvate dalla società.

Sul piano più operativo sono affidati all'OdV i seguenti compiti:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree a rischio, resta comunque demandata al sistema di controllo interno della società;
- effettuare ricognizioni dell'attività della Società ai fini della mappatura aggiornata delle aree a rischio;
- procedere periodicamente a verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree a rischio;
- promuovere la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello ed eventualmente se del caso predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;

- coordinarsi e collaborare attivamente con le altre funzioni della Società (anche attraverso apposite riunioni) al fine di migliorare il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine l'Organismo viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività delle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione rilevante della RIGENERIAMO L'ITALIA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello.

4.3 Flussi informativi e segnalazioni di condotte illecite nei confronti dell'OdV

Nell'ambito dell'attività della RIGENERIAMO L'ITALIA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. deve essere portata a conoscenza dell'Organismo, oltre la documentazione richiesta durante le verifiche periodiche, ogni altra informazione di qualsiasi tipo attinente all'attuazione del Modello e all'osservanza di quanto previsto nel Codice di condotta aziendale (Codice etico).

Tutti i destinatari del Modello sono infatti investiti dell'onere di attivare appositi flussi informativi nei confronti dell'OdV, al fine di agevolare e rendere concreta l'attività di controllo e monitoraggio svolta dallo stesso. Nel documento denominato "protocolli e flussi informativi standard", a cui si rimanda, è presente un elenco esemplificativo dei flussi informativi da attivare nei confronti dell'OdV.

Il Modello 231 della RIGENERIAMO L'ITALIA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. prevede, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e) del D.lgs. 231/2001.

La gestione della segnalazione è affidata all'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del D.lgs 231/2001 il quale assume il ruolo di gestore della segnalazione.

La segnalazione può essere effettuata:

- in forma scritta attraverso l'invio per posta ordinaria di lettera formale all'attenzione dell'OdV presso l'indirizzo di domicilio dell'OdV, indicando sull'esterno della busta la dicitura "riservata all'OdV". In vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura dell'OdV, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la

prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata all'ODV". La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte dell'OdV.

- in forma orale, alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro giorni 5 dalla richiesta.

Indirizzi e recapiti utili alla trasmissione della segnalazione tramite canali interni:

- Via Giuseppe Verdi n. 8, Aielli (AQ), CAP: 67041 presso Obiettivo Qualità Consulting SRLS: indirizzo di riferimento del presidente dell'Organismo di Vigilanza Ing. Ivan Di Natale.

- +39 3293558487, numero di telefono di riferimento del presidente dell'Organismo di Vigilanza Ing. Ivan Di Natale.

Il d.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore. Le violazioni, tipizzate dalla Legge sono:

- illeciti civili;

- illeciti amministrativi;

- condotte illecite e reati rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001 (si precisa che tali violazioni non integrano fattispecie di reato presupposto per l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001 e attengono ad aspetti organizzativi dell'ente che li adotta);

- illeciti penali;

- illeciti contabili;

- irregolarità: non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale ma possono costituire "elementi concreti" (indici sintomatici) - di cui all' art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs.

24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto;

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE)

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6)

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dall'OdV, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente, se il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

Viene garantita la riservatezza:

- della persona segnalante;

- del facilitatore;

- della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;

- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'OdV:

- rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario integrazioni;

- dà un corretto e diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

- fornisce un riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

- mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne.

La Legge prevede a tutela del segnalante, il divieto di ritorsione definita come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*

La tutela è riconosciuta, oltre ai soggetti che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante e dunque a:

- facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

- Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;

- Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d));

- Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

Ai sensi del D.lgs. 24/2023 i canali di segnalazione previsti sono:

- canali interni all'organizzazione aziendale;
- canale esterno presso ANAC;
- divulgazione pubblica;
- denuncia all'Autorità giudiziaria

Per quanto riguarda le ulteriori previsioni di cui al D.lgs. 24/2023 ed approfondimenti si rimanda al documento “protocollo whistleblowing”.

4.4 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Si ribadisce che sussiste l'obbligo di trasmissione all'Organismo ad esempio delle informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili di funzione della Società nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le comunicazioni in merito agli infortuni intervenuti in un determinato periodo di tempo.

4.5 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti dell'Amministratore Unico

L'OdV, nel caso lo ritenga necessario, effettua periodiche attività di reporting nei confronti dell'Amministratore Unico ed, in ogni caso, al termine di ogni anno di nomina procede alla stesura di un rendiconto delle proprie attività svolte nel periodo di riferimento.

L'Organismo può essere convocato in qualsiasi momento dall'amministratore unico o può, a sua volta, presentare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

CAPITOLO 5 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto, il presente Modello 231 viene adottato con determina dell'organo dirigente, così come le sue eventuali successive

modifiche/aggiornamenti ed integrazioni di carattere sostanziale (intendendosi per tali quelle dovute a modifiche della relativa normativa), sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Unico della RIGENERIAMO L'ITALIA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

In particolare l'Amministratore unico delibera in merito all'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno ed organizzativo della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative;

Le modifiche e gli aggiornamenti, una volta approvati, vengono comunicati all'Organismo di Vigilanza.

CAPITOLO 6 - CODICE ETICO

Il Codice Etico aziendale della RIGENERIAMO L'ITALIA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. indica i principi generali e le regole di comportamento a cui la Società si ispira e a cui devono conformarsi tutti i Destinatari.

Tali sono l'Amministratore unico, i dipendenti, i prestatori di lavoro, i consulenti, i collaboratori a qualunque titolo, i soci, qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto della RIGENERIAMO L'ITALIA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. ed, in generale, a tutti coloro con i quali la Società entra in contatto nel corso dell'attività.

I Destinatari sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, che ne è parte integrante.

Il complesso delle regole contenute nel Codice di condotta aziendale garantisce la possibilità di migliorare l'immagine e la reputazione della Società, assicurando nel contempo un approccio etico alla gestione dell'attività d'impresa e al rapporto con tutti gli stakeholders.

Per la disamina completa dei contenuti del Codice di Condotta Aziendale si rimanda al documento denominato "Codice Etico"

CAPITOLO 7 - SISTEMA DISCIPLINARE

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate.

La RIGENERIAMO L'ITALIA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. ha quindi adottato un sistema disciplinare (o "codice sanzionatorio") al fine di sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Modello, nel Codice Etico e nei relativi protocolli, rispettando, ove applicabili, le norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale.

Sulla scorta di tale Sistema Disciplinare, sono passibili di sanzione le violazioni del Modello e dei relativi Protocolli commesse:

- dai soggetti posti in posizione "apicale" - in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo della Società stessa;
- dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza;
- dai cosiddetti "terzi destinatari" ossia tutti i quei soggetti che, in virtù del particolare rapporto con la RIGENERIAMO L'ITALIA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L., sono comunque tenuti al rispetto del Modello (es. consulenti, collaboratori esterni, soci, ecc.)

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o esito di procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare.

Per la relativa completa disciplina si rimanda al documento "Sistema Disciplinare" nella sua interezza, che costituisce parte integrante del Modello.

CAPITOLO 8 - INFORMAZIONE, FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

8.1 Informazione e formazione

La RIGENERIAMO L'ITALIA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. promuove la conoscenza del Modello e dei suoi aggiornamenti tra tutti i destinatari

che, pertanto, sono tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo ed a contribuire alla loro attuazione.

L'informazione e la formazione ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dalla Società in stretta cooperazione con l'Organismo ed è articolata sui livelli di seguito indicati:

1. personale Direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società;
2. altro personale.

8.2 Diffusione del Modello

La RIGENERIAMO L'ITALIA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. promuove la più ampia divulgazione, all'interno ed all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenute nel Modello (ad esempio attraverso la pubblicazione del codice etico sul sito Internet ufficiale della società).

FONTI DI COGNIZIONE

D. Lgs. n. 231/2001,

Regolamento Europeo n. 679/2016 – GDPR, provvedimenti del garante privacy

Giurisprudenza di legittimità e di merito

D.Lgs. n. 81/2001 in materia di sicurezza sul lavoro e D.L.vo 152/2006 in materia di ambiente

Linee Guida Confindustria

Linee guida ANAC - whistleblowing

Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D.Lgs. 231/2001" a cura di CNDCEC – ABI – CNF – CONFINDUSTRIA.

Principi contabili IAS IFRS – OIC.